



Consorzio Autonomo  
Ente Fiera Lanciano

66034 Lanciano (CH) – Loc. Iconicella  
Tel. 0872.710500 - fax 0872.44261

# REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE

La Ditta .....

C.A.P. .... CITTÀ ..... PROV. ....

VIA ..... N° ..... TEL ..... FAX .....

STATO ..... COD.FISC. .... P. IVA .....

E-MAIL ..... SITO INTERNET .....

PRODUTTORE       IMPORTATORE       RAPPRESENTANTE       ENTE

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA RASSEGNA .....

SETTORE .....

## DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano - organizza periodicamente fiere camporarie a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché servizi fieristici nell'ambito della distribuzione, della promozione e dell'informazione, quali ad esempio camere arbitrali, raccolta di dati a carattere economico e culturale, studi di marketing, convegni, congressi.

Art.2- Le rassegne fieristiche organizzate dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano hanno lo scopo di offrire ai produttori, esclusivisti, concessionari, Enti vari ed Organizzazioni italiane e straniere di presentare i propri prodotti.

Art.3- L'esposizione dei prodotti comprende tutto quanto concerne i settori stabiliti di volta in volta dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano a seconda dell'area merceologica nella quale la manifestazione organizzata si configura.

Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano è l'unico competente a stabilire i tipi di prodotti che possono essere esposti in Fiera.

- L'area espositiva verrà concessa in ragione della superficie effettivamente occupata dai macchinari, dalle attrezzature, o dai prodotti esposti;

- È vietata la messa in moto di macchine o attrezzi esposti, sono altresì vietati i movimenti delle macchine e il funzionamento degli organi interni delle stesse;

- È vietata la presentazione di macchine senza adeguati dispositivi di protezione per le parti che possono recare pericolo ai visitatori;

- È vietata l'esposizione di macchine sovrapposte;

- È obbligatoria la presentazione dei prodotti esposti in fiera nel rispetto delle elementari norme di igiene.

Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano è l'unico organo competente che potrà decidere la variazione delle suddette normative.

Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano qualora deciderà di apportare variazioni in merito comunicherà agli espositori quanto deciso.

## RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Art.4- Le Ditte Espositrici per aderire alle manifestazioni organizzate dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano dovranno presentare esplicita richiesta di partecipazione i cui moduli sono forniti dal Consorzio Fiera e sottoscrivere il presente Regolamento.

Art.5- La richiesta di partecipazione dovrà pervenire, debitamente compilata al seguente indirizzo: consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano - Loc. Iconicella 66034 Lanciano (CH), entro e non oltre la data stabilita ed indicata nell'allegata Richiesta di Partecipazione. Qualora dovesse pervenire oltre la data indicata, il Consorzio Autonomo Ente Fiera valuterà la possibilità di considerare la richiesta, e comunicherà alla Ditta richiedente i risultati.

La richiesta di Partecipazione deve essere firmata dal Legale rappresentante della Ditta e sarà accettata solo se accompagnata dalla quota del 50% del totale generale stabilito nella Richiesta di Partecipazione.

Art.6- Le Ditte Produttrici o Costruttrici non direttamente partecipanti possono essere ammesse alla Manifestazione tramite i loro Rappresentanti o Agenti esclusivi purchè essi esponano a nome della Ditta Rappresentata: La Ditta Costruttrice non direttamente partecipante dovrà darne autorizzazione tramite il modulo specifico redatto in triplice copia e sottoscritto con timbro e firma del Rappresentante legale della Ditta. Qualora una Ditta abbia più di un Rappresentante potrà occupare un solo posteggio per ciascuna area merceologica. Nel caso che un Rappresentante o Concessionario di più industrie italiane o estere intenda partecipare alla esposizione dovrà presentare domanda per ogni singola Ditta Rappresentata. Qualora si verificasse che una Ditta Produttrice sia rappresentata da più Concessionari o rappresentanti, con prodotti diversi e non, il Consorzio Autonomo Ente Fiera applicherà quanto dettato dal presente articolo e dagli artt.5, 7, 8 del presente Regolamento Generale di Partecipazione.

Art.7- Le Ditte che inoltrano al Consorzio Fiera la Richiesta di Partecipazione per la manifestazione indicata, dovrà presentare il certificato della C.C.I.A.A. che attesti la qualifica di produttore, il certificato deve essere rilasciato entro tre mesi prima della data della manifestazione.

## MODALITA' DI PAGAMENTO

Art.8- Il Richiedente è tenuto a versare l'anticipo del 50% del Totale generale, al momento della Richiesta di Partecipazione. La richiesta non accompagnata dall'acconto non sarà ritenuta valida ai fini della prenotazione del posteggio.

La richiesta ed il pagamento totale dei servizi per l'Espositore contemplato nel modulo allegato

dovrà avvenire unitamente all'anticipo versato ai fini della prenotazione del posteggio. Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere effettuato entro quindici giorni prima della manifestazione. In mancanza di detto pagamento non sarà consentito l'allestimento dello stand.

Il mancato saldo nel termine previsto comporterà la trattenuta a titolo di penale di quanto già versato e lo scioglimento di ogni impegno da parte del Consorzio Fiera che potrà assegnare il posteggio ad altri

Dopo aver riscontrato l'avvenuto saldo il Consorzio Fiera rilascerà il Pass-Ingrosso Merci che sarà valido per tutto il periodo d'allestimento, permetterà alla Ditta di accedere direttamente nei padiglioni dove è collocato il proprio spazio espositivo, di allestire lo stand, e collocare i propri prodotti nei giorni consentiti e stabiliti dal Consorzio Fiera.

Art.9- Il Richiedente che si trovi nella impossibilità di prendere parte alla Manifestazione per circostanze imprevedibili o dovute a cause di forza maggiore, dovrà darne comunicazione al Consorzio Autonomo Ente Fiera tramite telegramma o fax entro 30 gg. prima dell'inizio della Manifestazione. Superato tale limite il Consorzio Autonomo Ente Fiera non risarcirà la quota versata e potrà assegnare il posteggio ad altri.

Art.10- L'esposizione e la divulgazione pubblicitaria dei prodotti e dei servizi dovranno essere proposte esclusivamente ed obbligatoriamente per scopi indicati sulla Richiesta di Partecipazione. Con la firma della Richiesta di Partecipazione, il Richiedente accetta il presente Regolamento Generale e tutte le successive prescrizioni integrative, di carattere normativo e /o tecnico che verranno in seguito emanate in funzione delle esigenze organizzative della Manifestazione.

Art.11- Qualora un Richiesta di Partecipazione sia mancante degli elementi richiesti alla completa compilazione, sarà tenuta sospesa fino al perfezionamento.

Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano deciderà inappellabilmente sull'accettazione delle Richieste senza l'obbligo di darne motivazione, in caso di decisione affermativa il Consorzio Autonomo Ente Fiera provvederà a darne conferma scritta. Le domande di aziende in liquidazione o con procedimento fallimentare non saranno accettate.

## SERVIZI

Allo scopo di favorire gli Espositori, il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano, nell'ambito del quartiere fieristico, si riserva di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile, stabilendo le relative norme, che si intendono obbligatorie, ad ogni effetto, attraverso le richieste di Servizi per l'Espositore. Il Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano non è responsabile né corresponsabile nei confronti dell'Espositore per eventuali danni arrecati anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia - ora per allora - ad ogni azione diretta o pretesa nei confronti del Consorzio Autonomo Ente Fiera medesimo.

## ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Art.13- Ai fini della precedenza nell'ammissione verrà tenuto conto della data di arrivo delle domande di ammissione solo se in regola a norma del presente Regolamento Generale.

Art.14- Le aree assegnate sono della superficie convenzionale di 16 mq.(4x4) o multipli di tale area per il settore coperto e di mq.100(10x10) o multipli di tale area per il settore scoperto. In deroga il Consorzio Autonomo Ente Fiera di Lanciano si riserva la facoltà di concedere superfici inferiori a suo insindacabile giudizio.

Le superfici in deroga vengono così suddivise:

Area Coperta mq.8(2x4); - Area Scoperta mq.50(5x10).

Art.15- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano potrà decidere eventuali limitazioni alla concessione delle aree espositivi a suo insindacabile giudizio.

Art.16- L'assegnazione definitiva del posteggio verrà resa nota non più tardi di 10 gg. prima della data di apertura della manifestazione. Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano ha la facoltà di modificare in ogni momento per circostanze imprevedute o dovute a causa di forza maggiore la struttura e l'ubicazione dei posteggi, anche già assegnati, senza che l'Espositore possa richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento dei danni. Il consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano si riserva, inoltre, di assegnare posteggi anche in aree non previste dalla planimetria predisposta.

Art.17- L'assegnazione dei posteggi terrà in considerazione il settore della manifestazione, il numero di richieste pervenute, i mq. richiesti per ogni singolo settore e le necessità del Consorzio Fiera.

Art.18- La cessione, anche a titolo gratuito o in parte del posteggio assegnato al Richiedente è tassativamente proibita: E' vietato esporre prodotti e marchi che non risultano specificati nella Richiesta di Partecipazione. L'inosservanza darà luogo alla decadenza del contratto, alla chiusura immediata del posteggio senza alcun rimborso per somme già versate, e alla diffida a tempo

indeterminato a partecipare a manifestazioni organizzate dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

#### **ALLESTIMENTO STAND**

Art.19- E' fatto obbligo alla Ditta Espositrice di presentare almeno 20 gg. prima dell'inizio della manifestazione, un progetto di massima relativo alla sistemazione dello stand. Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano qualora verifichi che lo stand non corrisponda al progetto presentato, potrà insindacabilmente e senza preavviso vietare l'esposizione.

Art.20- L'altezza massima consentita per l'allestimento dello stand è di mt.2,50. Tutto il materiale da impiegare per l'allestimento dello stand divisorio, fondali, strutture varie, pedane, rivestimenti, tessuti, tende, ecc., devono essere INCOMBUSTIBILI, IGNIFUGO ALL'ORIGINE, IGNIFUGATO come da Circolare Ministero Interni n.12 del 17.05.80- Decreto Ministro Interni 6.7.83 G.U.n.234 del 25.8.84 - D.M. 28.8.84 G.U. n.246 del 6.9.84. Inoltre a norma della Circolare Ministeriale n.16 art.117 del 15.02.1951 è fatto obbligo agli Espositori di tenere all'interno dello stand in posizione baricentrica in vista e pronto all'uso, un estintore del tipo a polvere di Kg.6per classi d'incendio 13° 89 B C omologato ai sensi del D.M. del 20.12.1982.

Art.21- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano ha diritto di accedere nelle strutture costruite dall'Espositore per effettuare tutti i controlli tecnici necessari. Qualora tali strutture risultassero non idonee, il consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano si riserva di prendere i necessari provvedimenti a Suo insindacabile giudizio. Inoltre, è fatto carico all'Espositore: il trasporto, lo scarico ed il collocamento dei prodotti e/o materiali da esporre all'interno del Quartiere Fieristico.

Art.22- Qualora per circostanze imprevedibili o dovute a causa di forza maggiore la manifestazione non potrà essere realizzata, il consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano avrà la facoltà di annullare le domande di ammissione e restituire agli Espositori i fondi rimasti disponibili, in proporzione alla somma da essi versata dopo aver dedotto le spese sostenute ed impegnate.

#### **CONSEGNA DEI POSTEGGI**

Art.23- L'Espositore riceverà la comunicazione dell'assegnazione del posteggio entro 10 gg prima dell'inizio della manifestazione e dovrà rispettare i giorni stabiliti dal Consorzio per l'allestimento. L'allestimento dovrà avvenire solo nei giorni stabiliti, superato il termine previsto non sarà consentito l'ingresso delle merci nel quartiere fieristico. Gli stand dovranno essere pronti nel loro allestimento e nella presentazione delle merci e dei materiali esposti un giorno prima dell'inizio della Rassegna. Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano comunichi gli orari ed i giorni disponibili.

#### **SGOMBERO DEI POSTEGGI**

Art.24- I ridotti esposti potranno uscire dal Quartiere fieristico solo il giorno successivo alla chiusura della Manifestazione. Tutti i posteggi devono essere sgomberati entro due giorni dalla chiusura della Manifestazione. Trascorsi i quali il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano, provvederà alla rimozione e all'immagazzinamento, a spese e rischio dell'Espositore inadempiente, della merce e/o materiali lasciati nel Quartiere Fieristico. Trascorso tale termine di venti giorni senza che si sia provveduto al ritiro di quanto su indicato da parte dell'Espositore, il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla loro destinazione, o alla spedizione della merce alla Ditta Espositrice alla quale verranno addebitate le relative spese di spedizione e di segreteria.

Art.25- E' fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare il posteggio assegnatogli nello stato nel quale gli fu consegnato. L'inosservanza di tale norma darà diritto al Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano di rivalersi nei confronti dell'Espositore, delle spese sostenute per il ripristino del posteggio. Se l'Espositore, si rifiutasse di rifondere le spese richieste, il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano ha la facoltà di rivalersi anche sulle merci esposte e su quant'altro riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio.

#### **ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA' PER DANNI**

Art.26- E' fatto obbligo all'Espositore di dichiarare il valore complessivo della merce, dei materiali, delle attrezzature e quant'altro inserirà all'interno del proprio stand anche per conto delle Ditte Rappresentate, utilizzando l'apposito spazio della Richiesta di Partecipazione.

Art.27- L'Espositore sarà responsabile nei confronti del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano di tutti i danni che per qualsiasi causa cagionerà direttamente o indirettamente al medesimo, sia per quanto, per fatto o per colpa dell'Espositore, il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano dovesse versare per qualsiasi altro terzo in genere senza esclusioni o limitazioni di sorta.

Art.28- La Ditta Espositrice è responsabile di ogni danno a persone o cose causato dalle attrezzature presenti nell'area messa a disposizione. E' fatto obbligo all'Espositore avere una copertura assicurativa per tutti i rischi contemplati nel presente Regolamento per tutto il periodo della manifestazione. Al fine di favorire gli Espositori il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano stipulerà a proprie spese una polizza assicurativa relativa ai danni di cui sopra. Si intende che questa polizza non limita le responsabilità dell'Espositore il quale sarà tenuto a rifondere quei danni che eventualmente superassero il massimale di polizza o che non venissero riconosciuti dall'Assicurazione.

Art.29- L'Espositore si impegna ad usare materiali di allestimento non attaccabili dal fuoco o completamente ignifugati secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi, esonerando anche in tal caso il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano da ogni responsabilità sia civile che penale in ordine ai danni provocati dall'omissione del rispetto delle norme in parola. Si impegna ad usare per gli impianti elettrici apparecchiature, cavi e materiali conformi alle norme C.E.I. e alle norme di Legge in materia di prevenzione infortuni, previsti nel presente regolamento art.20.

#### **DIVIETI**

Art.30- E' vietato agli Espositori qualsiasi forma di pubblicità all'interno del quartiere fieristico e nell'ambito dei padiglioni(manifesti, impianti amplifonici, insegne, ecc.) a deroga di tale disposizione sono ammessi i sistemi audiovisivi prettamente tecnici. E' permesso inoltre l'esposizione di tabelle di dimensioni non superiori a 40x50 non devono avere carattere di divisione o comunque impedire la visuale dei prodotti esposti dalle Ditte confinanti. La distribuzione di materiale pubblicitario è ammessa solo nel proprio posteggio. Se tale materiale provocherà deturpamento nell'area fieristica, alla Ditta responsabile sarà addebitata la somma necessaria per il ripristino. Per l'esposizione di tabelle, manifesti, striscioni di dimensioni superiori è permessa l'esposizione soltanto dopo che l'Espositore avrà ricevuto l'autorizzazione del consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano: In ogni caso non devono avere carattere di divisione o comunque impedire la visuale delle merci dei confinanti.

Art.31- E' vietato il subaffitto, anche parziale, del posteggio assegnato, pena l'espulsione e la diffida a tempo indeterminato a partecipare alle manifestazioni organizzate dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.32- E' vietato lasciare in sosta durante la Manifestazione nel Quartiere Fieristico: autocarri, anche se vuoti e veicoli pubblicitari, pena la rimozione con qualsiasi mezzo da parte del Consorzio

Autonomo Ente Fiera Lanciano e senza riconoscere eventuali danni causati.

Art.33- E' vietato introdurre nel Quartiere Fieristico materiale esplosivo e detonante o comunque pericoloso e nocivo. L'Espositore è responsabile di ogni danno a persona o cosa derivante dall'inosservanza di quanto precede.

Art.34- E' vietato senza espressa autorizzazione del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano di avvalersi del marchio del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.35- E' vietato applicare carichi alle strutture dei padiglioni, alle pareti, alle palificazioni per illuminazione, ecc.

Art.36- E' vietato attaccare o appendere alle suddette strutture anche leggeri manifesti, cavi, pannelli, standardi ecc.

Art.37- E' vietato imbrattare con vernici, colla o altro materiale i pavimenti, le pareti, le attrezzature di proprietà del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.38- E' vietato trascinare carichi pesanti, percuotere il pavimento con corpi contundenti, circolare nei padiglioni con veicoli privi di ruote gommate e che comunque possono incidere il pavimento.

Art.39- E' vietato effettuare scavi, modifiche nelle zone espositive e comunque nel quartiere fieristico.

Art.40- E' vietato manomettere i sigilli posti sulle cassette di alimentazione dell'energia elettrica.

Art.41- E' vietato effettuare lavori di qualsiasi genere che comportino varianti allo stato degli immobili o del materiale del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano.

Art.42- E' vietato circolare con qualsiasi veicolo nel Quartiere fieristico durante lo svolgimento della manifestazione.

Art.43- Le infrazioni ai seguenti divieti comportano oltre all'immediata chiusura dello stand eseguita a mezzo di funzionari o Agenti del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano, anche il ritiro delle tessere di ingresso al Quartiere Fieristico e la proibizione all'Espositore di accedere ai locali dove è sito il posteggio, nonché il risarcimento dei danni arrecati valutati in base alle spese sostenute dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano per il ripristino dei beni danneggiati.

#### **PROPRIETA' INDUSTRIALE**

Art.44- I prodotti o i macchinari esposti ed i relativi stando potranno essere disegnati, fotografati e cinematografati soltanto dietro autorizzazione scritta dell'Espositore e del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano. Anche l'introduzione nel Quartiere Fieristico di apparecchi cinematografici, fotografici e televisivi è subordinata al permesso scritto dal Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano. Ogni riproduzione fotografica deve pervenire in duplice copia al Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano. Il Consorzio Autonomo ente Fiera Lanciano stesso ha il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute di insieme o di dettaglio esterne o interne e di permettere o di effettuare la vendita.

Art.45- Gli Espositori potranno godere della temporanea protezione prevista dalla legge per le invenzioni, i modelli, i disegni di fabbrica ed i marchi non protetti, qualora ne facciano domanda al Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano prima della data di inizio della manifestazione.

#### **TESSERE E BIGLIETTI**

Art.46- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano fornirà gratuitamente tessere d'ingresso all'Espositore e pertanto ne stabilisce il numero delle tessere da distribuire in numero di quattro per ogni Ditta Espositrice.

Art.47- L'Espositore è tenuto ad apporre sulle tessere d'ingresso nome cognome e foto tessera a colori.

#### **SERVIZI GRATUITI PER L'ESPOSITORE**

Art. 48- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano provvederà senza responsabilità alcuna per eventuali omissioni e/o errori, alla stampa e diffusione del Catalogo Ufficiale, la cui iscrizione è gratuita. Tale pubblicazione conterrà indicazioni riguardanti le adesioni pervenute ed accettate fino al mese prima dell'inizio della Manifestazione.

Art.49- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano provvede al servizio generale di sorveglianza diurna e notturna senza assumere peraltro alcuna responsabilità in ordine ai furti che dovessero verificarsi. Durante l'orario di apertura della manifestazione, l'Espositore è tenuto a vigilare il proprio posteggio.

Art.50- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano provvede al servizio generale di pulizia, mentre la pulizia del posteggio e del materiale esposto è a carico dell'Espositore.

Art.51- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano provvede al Servizio di Pronto Soccorso e di Vigilanza Antincendio.

#### **VARIE**

Art. 52- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano organizza durante il corso della Rassegna Fieristica, le manifestazioni che riterrà più opportune.

Art. 53- Il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano si riserva di stabilire anche in deroga del presente Regolamento Generale di Partecipazione, norme e disposizioni da esso giudicate più opportune al fine di meglio regolare la Manifestazione e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente al presente Regolamento Generale di Partecipazione ed hanno perciò pari carattere obbligatorio.

In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento Generale di Partecipazione, il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano può adottare il provvedimento di espulsione dall'esposizione. In tal caso l'Espositore non ha diritto a rimborsi o indennizzi a nessun titolo. Inoltre il Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano si riserva la facoltà di non ammettere le Ditte inadempienti alle prossime Manifestazioni Fieristiche.

Art. 54- Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto al Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano. L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Consorzio Autonomo Ente Fiera Lanciano, ed accetta in via esclusiva la giurisdizione italiana. Il rapporto è regolato esclusivamente dalle Leggi italiane e per ogni controversia sarà competente esclusivamente il foro di Lanciano (CH).

Data ..... (Timbro e Firma)

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza e di ricevere copia del Regolamento e di specificatamente approvare a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni del presente Regolamento Generale.

Data ..... (Timbro e Firma)